COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Saluto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato:

PRESIDENTE 566
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 566

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un Fondo adeguamento pensioni per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*). (2074) 566

PRESIDENTE 566, 567
MORELLI 566
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 567

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (2070) 569

PRESIDENTE 569, 571
MORELLI 570
SANTI 570
BIASUTTI 570
SABATINI 570
FASSINA 571
REPOSSI 571
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 571

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BARTOLE ed altri: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici). (1758) 572

PRESIDENTE 572, 575, 576
ZACCAGNINI, *Relatore* 572, 575, 576
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. 572, 576
BARTOLE 572, 574, 575, 576
DI VITTORIO 573, 574
CORNIA 574, 575
PALENZONA 574
CONCETTI 574
CERAVOLO 575
MORELLI 576
ROBERTI 576

Sull'ordine dei lavori:

STORCHI 576
MORELLI 576

Votazione segreta:

PRESIDENTE 576

La seduta comincia alle ore 8,50.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Saluto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Desidero innanzi tutto porgere il saluto della Commissione al ministro onorevole Rubinacci ed al sottosegretario onorevole Del Bo.

Mi auguro che l'onorevole Rubinacci, con l'aiuto dei suoi sottosegretari, possa sempre più intensificare la collaborazione del suo dicastero con la nostra Commissione, agevolandone al massimo i compiti. (*Applausi*).

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ringrazio il presidente e tutti i colleghi della Commissione per il saluto cordiale che hanno voluto rivolgermi.

Per me si tratta semplicemente di proseguire, perché ho già avuto l'onore, durante il periodo nel quale espletai le funzioni di sottosegretario, di collaborare con la XI Commissione, per oltre un anno e mezzo.

Sarò infinitamente lieto di poter continuare il lavoro con lo stesso spirito di collaborazione, seppure con responsabilità maggiore, nella stessa atmosfera di cordialità che ha sempre vivificato i nostri rapporti.

Gli auguri che oggi mi fate, li ricambio di tutto cuore, auguri di fecondo lavoro dell'attività legislativa, nell'interesse dei lavoratori italiani.

Ho voluto che questa mattina mi accompagnasse il sottosegretario Del Bo, che voi già conoscete come vostro collega alla Camera, e che oggi vi si presenta nelle nuove funzioni di sottosegretario di Stato. L'onorevole Del Bo, in caso di mio impedimento, mi sostituirà nella Commissione e, se il presidente lo gradisce, mi accompagnerà anche, qualche volta, per assicurare continuità alla rappresentanza del Ministero. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (2074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ».

Io stesso riferirò brevemente su questo disegno di legge che è già stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Il trattamento di pensione dei lavoratori dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, era regolato da un decreto-legge 3 maggio 1937, n. 1021. Il suo sistema funzionale si basava sulla capitalizzazione; perciò ha subìto la sventura comune a tutti i fondi basati su questo criterio: la sventura cioè della svalutazione monetaria.

Mentre si prevedeva, in base al decreto del 1937, di arrivare ad una pensione che fosse all'incirca, dopo i trenta anni di anzianità, il 40,88 per cento dell'ultima retribuzione, a seguito della svalutazione, la pensione è venuta a ridursi a non più del 6 per cento dell'ultima retribuzione.

Di fronte a questo stato di cose, il Ministero del lavoro ha pensato di provvedere con l'istituzione del fondo di adeguamento di cui alla presente legge, con una durata limitata dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, in considerazione della speranza che in questo periodo di tempo, attraverso l'aumento automatico della pensione base ed attraverso i nuovi versamenti, si venga a ristabilire il rapporto precedente. Per ora, in base alla disposizione, è previsto che dalle pensioni attuali, che variavano da un minimo di lire 2299 a un massimo di lire 79.999, si debba passare da un minimo di lire 120.000 a un massimo di lire 210.000. A questo numero base viene aggiunta l'indennità di caro-pane.

Come si vede, la categoria dei lavoratori addetti alle esattorie viene ad essere agevolata il più possibile, il che comporta una naturale revisione dell'onere, già attuata attraverso un accordo, raggiunto in sede ministeriale, tra i datori di lavoro ed i lavoratori, lievemente modificato durante la discussione al Senato, ma al solo scopo di arrotondare gli oneri contributivi.

Io penso che, da parte della nostra Commissione, il disegno di legge possa venir accolto favorevolmente, anche perché è vivamente atteso dalla categoria, che nelle vicende di questo provvedimento è stata alquanto sfortunata sia per il ritardo che subì in attesa della approvazione al Consiglio dei Ministri, sia per l'arresto poi subìto a causa della recente crisi ministeriale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Ormai la questione è pacifica. Anche da parte delle categorie interessate non sono state sollevate obiezioni, essendosi raggiunto il pieno accordo nei termini or ora esposti dal presidente.

Propongo, pertanto, che venga chiusa senz'altro la discussione e si passi all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda questo disegno di legge, mi riporto alla relazione ministeriale, ed alle dichiarazioni che già ebbi occasione di fare davanti alla Commissione del Senato. Prego anche io la Commissione di voler rapidamente deliberare in proposito.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale, il « Fondo adeguamento pensioni », sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322, e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

(È approvato).

ART. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo, è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso è per il 2,80 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

(È approvato).

ART. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1° gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

1° gennaio al 31 dicembre	1950	. . . .	35 %
» »	1951	. . . .	36 %
» »	1952	. . . .	37 %
» »	1953	. . . .	38 %
» »	1954	. . . .	39 %
» »	1955	. . . .	40 %

(È approvato).

ART. 4.

Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 23 giu-

gno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

Per le pensioni liquidate con decorrenza dal:

1° gennaio al 31 dicembre 1950 . . . . 40 %
» » 1951 . . . . 41 %
» » 1952 . . . . 42 %
» » 1953 . . . . 43 %
» » 1954 . . . . 44 %
» » 1955 . . . . 45 %

(È approvato).

ART. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'articolo 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

(È approvato).

ART. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianità e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidità.

(È approvato).

ART. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

(È approvato).

ART. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è determinato con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 nella misura risultante dalla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Pensione annua di vecchiaia	Pensione annua di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
Da lire 3.000 a lire 5.999.	132.000	114.000
Da lire 6.000 a lire 8.999.	144.000	120.000
Da lire 9.000 a lire 11.999.	156.000	126.000
Da lire 12.000 a lire 14.999.	162.000	132.000
Da lire 15.000 a lire 17.999.	168.000	138.000
Da lire 18.000 a lire 21.999.	174.000	144.000
Da lire 22.000 a lire 29.999.	180.000	150.000
Da lire 30.000 a lire 39.999.	186.000	156.000
Da lire 40.000 a lire 49.999.	192.000	—
Da lire 50.000 a lire 59.999.	198.000	—
Da lire 60.000 a lire 69.999.	204.000	—
Da lire 70.000 a lire 79.999.	210.000	—

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950 è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, o dalla decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

(È approvato).

ART. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

(È approvato).

ART. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità relativa al caro pane, a norma del decreto legislatvo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono sempre calcolati in base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.

(È approvato).

ART. 12.

In caso di trapasso di gestione di esattoria per qualsiasi motivo, il nuovo esattore è solidalmente responsabile coi precedenti esattori per il mancato versamento in tutto o in parte dei contributi relativi alle precedenti gestioni.

(È approvato).

ART. 13.

I contributi annui per il riconoscimento di maggiore anzianità posteriore al 1° gennaio 1937 tardivamente denunciata vanno calcolati sulla base della retribuzione corrisposta al dipendente al momento della denunzia della maggiore anzianità.

Ugualmente vanno calcolati in base alla retribuzione corrisposta all'epoca del riconoscimento i contributi arretrati per i lavoratori che vengano denunciati tardivamente.

I contributi relativi devono essere versati in un'unica soluzione dall'esattore che procede al riconoscimento dell'anzianità.

(È approvato).

ART. 14.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è aumentato da due a tre.

(È approvato).

ART. 15.

All'articolo 34 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

(È approvato).

ART. 16.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modifiche.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione. (2070).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Anche su questo disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

I colleghi conoscono molto bene la questione dei versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati; materia sulla quale esistono all'ordine del giorno un disegno di legge presentato a suo tempo dal ministro Fanfani ed una proposta di legge dell'onorevole De' Cocci.

La discussione di questo disegno di legge si è arenata, anche perché, da parte dei Ministeri interessati, soprattutto da parte del Ministero del tesoro, ad un certo momento è intervenuta una modifica di atteggiamento. Per questo non si è ancora potuto discutere a fondo la questione e non si è mai potuto arrivare ad una conclusione. Speriamo di poterlo fare adesso, con l'appoggio del nuovo Ministro, che mi auguro vorrà occuparsene sollecitamente.

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità, prevista dal presente disegno di legge, di una ulteriore proroga del termine stabilito: se non mi sbaglio, è il quarto provvedimento di proroga, e speriamo che sia l'ultimo.

A suo tempo era stato nominato relatore del disegno e della proposta di legge principali, l'onorevole Valsecchi che attualmente non fa più parte della Commissione. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Repossi, uno specialista in materia di questi « fondi » di voler studiare la questione, anche d'accordo con la X Commissione.

Voi siete al corrente del conflitto di competenza sorto in merito, avendo chiesto la X Commissione di discutere i provvedimenti a commissioni riunite. Mi riservo di interpellare il presidente della X Commissione per

vedere se sia possibile giungere ad una soluzione.

Nel frattempo vorrei pregare l'onorevole ministro di farci conoscere sollecitamente il suo pensiero.

Per quanto riguarda, poi, il provvedimento di proroga, mi sembra non si possa fare altro che accordarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Se dovessi seguire il mio sentimento, non potrei essere d'accordo con la proroga; ma purtroppo non se ne può fare a meno.

Per conseguenza, propongo di approvare il presente disegno di legge.

Desidero, però, che da parte della Commissione e da parte del presidente, si prenda un impegno assoluto per portare in discussione, al più presto possibile, questo problema del fondo per l'indennità agli impiegati.

Non è lecito rimandare oltre, una decisione in proposito; non solo per la serie di polemiche che si sono sviluppate sui giornali di tutte le parti, ma anche perché, dietro questo provvedimento, si muovono interessi formidabili che creano intorno a noi un ambiente tale da farci sembrare talvolta addirittura i complici o le vittime di questo gioco di interessi.

Per vincere questo stato d'animo e questa situazione psicologica venutasi a creare nel paese, io faccio formale proposta che la Commissione accetti il presente disegno di legge con l'impegno assoluto di non procedere ad ulteriori proroghe. Prego anche il ministro di fare, per parte sua, tutti gli sforzi per vincere le resistenze del Ministero del tesoro, affinché quel progetto venga discusso e si possa arrivare ad una soluzione.

SANTI. Sono d'accordo con l'onorevole Morelli circa la necessità di una sollecita soluzione del problema. Per quanto riguarda invece l'accenno fatto dal presidente per appianare amichevolmente il conflitto di competenza sollevato dalla X Commissione, terrei che il nostro presidente sostenesse, nel modo più assoluto, la nostra esclusiva competenza, poiché il fondo riguarda esclusivamente i lavoratori.

MORELLI. Mi associo a queste dichiarazioni dell'onorevole Santi.

BIASUTTI. Anche io penso che, in questa questione, la X Commissione non abbia alcuna competenza. Per quanto riguarda la proroga, pur essendo d'accordo su quanto ha affermato l'onorevole Morelli, devo rilevare che, prorogando semplicemente al 31 dicembre, forse, a questa data, ci potremmo trovare di fronte alla necessità di una quinta proroga.

Il problema è molto complesso; la sua soluzione dipende da molte cose, anche dalla urgenza dei lavori che noi abbiamo e dalla complessità degli interessi che qui giocano. Molto probabilmente la legge verrà discussa non solo nella nostra Commissione, ma anche in Assemblea.

SABATINI. Ma esiste un accordo tra le organizzazioni sindacali.

BIASUTTI. Il mio pensiero è che se noi non abbiamo in questo momento la certezza, direi matematica, di poter riuscire a superare tutti gli ostacoli entro il 31 dicembre, sia preferibile portare il termine della proroga al 31 marzo, o al 30 giugno prossimo, piuttosto che trovarci poi di fronte alla necessità di un'altra proroga.

Ripeto: considerando i lavori che deve affrontare questa Commissione, considerando il programma enunciato dal Governo, mi sembra impossibile che la questione possa essere risolta prima del 31 dicembre.

SABATINI. In verità, mi sembra che l'onorevole Biasutti abbia ragione quando dice: proroghiamo oltre il 31 dicembre. È una garanzia maggiore per noi avere il tempo sufficiente per esaminare a fondo il problema.

Inoltre, non mi pare che si provochino inconvenienti: se la legge venisse approvata prima del nuovo termine, questo decadrebbe automaticamente.

Circa le difficoltà, starei per dire interne, derivate dal conflitto di competenza, ritengo non sia il caso di fare una discussione a commissioni riunite.

Nella sostanza, non ci saranno forse tutti i dissensi che si possono immaginare, perché la proposta del Ministero fu elaborata quasi d'accordo tra le organizzazioni sindacali e quelle della controparte. Solo un'organizzazione della controparte non accedette, e fu l'organizzazione dei commercianti.

La questione si è poi complicata a causa del desiderio di un certo istituto di giungere ad una determinata soluzione per poter capitalizzare certe somme e fare su queste somme alcuni investimenti. Ma, una volta superato questo scoglio, penso sarà facile procedere con una certa celerità.

SANTI. Allo stato della discussione devo rilevare l'esistenza di un emendamento inteso a prorogare il termine al 31 marzo o al 30 giugno.

Penso che dovremmo restare fermi al 31 dicembre, perché questa data può costituire una sollecitazione a definire la questione. Se

rimandiamo a marzo o giugno, la discussione sarà ripresa negli ultimi giorni di febbraio o di maggio, e probabilmente saremmo costretti ad un altro rinvio.

FASSINA. Anche io, in linea di principio, trovo esatte le preoccupazioni dell'onorevole Biasutti, e non sarei contrario a spostare il termine oltre il 31 dicembre, non per ritardare la discussione, ma solo per evitare una nuova proroga.

Però capisco anche le ragioni, direi di carattere psicologico, dell'onorevole Santi. Se spostiamo la data al 30 giugno, probabilmente dopo sette od otto mesi di maturazione dovremo addivenire ad un'altra proroga.

Concordo, quindi, nel mantenere ferma la data del 31 dicembre e vado oltre.

Vorrei una assicurazione da parte del Governo (poiché c'è un altro argomento che pure dovremo risolvere prima del 31 dicembre: quello delle pensioni della previdenza sociale) che cerchi, cioè, di fare in modo che entrambi i provvedimenti possano essere discussi e approvati sia dalla Camera che dal Senato entro il 31 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Quanto richiede l'onorevole Fassina, è cosa di grande importanza per noi. Io penso che da parte del ministro, forse, sarà richiesta una revisione del meccanismo del disegno di legge, perché rispetto al disegno di legge Fanfani, il Ministero del tesoro modificò il proprio parere in ordine al metodo di capitalizzazione.

Non so se il nuovo ministro sia in grado di rispondere.

REPOSSI. Se da parte del Ministero esiste una modifica del modo di vedere la cosa è necessario che venga chiarito l'indirizzo che dobbiamo seguire.

Ma, ritornando alla data della proroga, confermo che non è opportuno, a mio avviso, portarla oltre il 31 dicembre. Potremmo dare l'impressione che praticamente non si voglia arrivare a nessuna decisione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Credo che il ritardo nell'esame dei due provvedimenti di legge, quello di iniziativa dell'onorevole Fanfani e l'altro di iniziativa dell'onorevole De' Cocci, non sia dipeso da cattiva volontà della Commissione, né tanto meno da cattiva volontà del Governo. Si tratta soprattutto di una difficile scelta tra due impostazioni diverse, una intesa a sostituire all'accantonamento un fondo di garanzia per corrispondere l'indennità agli impiegati in caso di mancato pagamento da parte dei datori di lavoro; l'altra intesa a ripristinare l'accantonamento integrale delle indennità di quiescenza agli impiegati privati con il correttivo di una dilazione nel tempo per il versamento relativo alle anzianità pregresse.

Questo delle anzianità pregresse è il problema non tecnico, ma economico che bisogna affrontare, implicando centinaia di miliardi.

Richiamandomi poi a quanto è stato detto dal presidente, io penso che, soprattutto, in riferimento alla proposta di legge De' Cocci, sia opportuno da parte mia riesaminare il problema con gli altri dicasteri interessati, quello del tesoro e quello dell'industria e commercio, tanto più che i titolari di questi Ministeri sono cambiati nella nuova formazione governativa. Mi riservo, pertanto, in questo periodo, di prendere i contatti opportuni con gli altri Ministeri, e non mancherò, in occasione della ripresa dei lavori parlamentari, di precisare il punto di vista complessivo del Governo su questo problema.

Per quanto riguarda il termine di proroga, mi rimetto alla vostra valutazione. Il Ministero aveva fissato il termine del 31 dicembre precisamente per quelle ragioni che sono state esposte dagli onorevoli Morelli, Santi e Repossi, cioè al fine di porre una certa autolimitazione al Parlamento e al Governo, e cercare di giungere al più presto ad una definizione del problema. Ritiene la Commissione che si possa procedere entro il 31 dicembre, tenuto conto anche delle altre questioni importanti che dovranno essere esaminate dalla Commissione? Da parte mia non vi può essere alcuna obiezione al riguardo. Vi pregherei però di tener conto del fatto che la legge dovrà essere approvata non solo dalla Camera, ma anche dall'altro ramo del Parlamento, cioè dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stato presentato alcun emendamento, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1951 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'ade-

guamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951.

(*È approvato*).

Il presente disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bartole ed altri: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici). (1758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole, Zaccagnini, Lucifredi, Tommasi e Riva: Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici).

L'esame di questa proposta, già all'ordine del giorno nella seduta del 2 febbraio 1951, venne rinviato per consentire all'alto commissario di ottenere il parere del Consiglio superiore di sanità. Riportata all'ordine del giorno del 14 marzo successivo, dopo la relazione del relatore e l'intervento dell'alto commissario che comunicava il parere contrario del consiglio superiore di sanità, la Commissione accedette ad una proposta di sospensiva dell'onorevole Venegoni onde consentire ai presentatori ed all'alto commissario di meditare con maggior attenzione la questione, specie sotto il profilo della inclusione dei barbiturici fra le sostanze regolate dalle norme sugli stupefacenti secondo il parere espresso dalla I Commissione. In tal caso, infatti, si sarebbero potute incrinare, a svantaggio della produzione nazionale, le convenzioni internazionali in materia.

Prego pertanto il relatore, onorevole Zaccagnini, di informare la Commissione in merito.

ZACCAGNINI, *Relatore*. La miglior soluzione credo sia quella di separare nettamente la proposta di legge Bartole da ogni riferimento agli stupefacenti. Lo spirito e la lettera stessa sono del tutto diversi. Ritengo, pertanto, che possa la Commissione senz'altro iniziarne l'esame.

Per la relazione mi rimetto a quella che già il 14 marzo 1951 esposi. D'altronde, la relazione che accompagna la proposta di legge per raccomandare la sua approvazione, è anch'essa sufficientemente esplicativa.

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Onorevoli colleghi, devo ricordarvi il parere contrario, espresso dal Consiglio superiore di sanità, di cui diedi lettura nella seduta del 14 marzo 1951. D'altro canto, il Ministero dell'industria e del commercio e il Ministero del tesoro, da parte loro, hanno fatto conoscere di non avere osservazioni da formulare in merito alla proposta di legge.

Per quanto mi riguarda personalmente, sentiti anche gli uffici competenti, devo solamente fare delle riserve sull'articolo 3 il quale parla di barbiturici associati al fenildimetil-dimetilamino-isopirazolone. Anche questi medicamenti, quando siano ingeriti in notevoli quantità, possono dare dei fenomeni letali. Non mi pare quindi che la loro esclusione, *sic et simpliciter*, dalle norme previste dalla proposta di legge, possa essere approvata.

BARTOLE. Il problema, sfrondato dalle grandi parole chimiche, è un problema molto semplice ed elementare. Tutti i giorni leggiamo sui giornali che delle persone si sono tolta la vita ricorrendo ai barbiturici. Quali sono questi barbiturici? Il Veronal e il Luminal. Sono medicinali che vengono confezionati in compresse e che chiunque, oggi, ad onta delle disposizioni vigenti, può acquistare.

Il Consiglio superiore di sanità afferma, nel suo parere, che attualmente già esiste una tutela giuridica. Ma la realtà di tutti i giorni dimostra che, o per indisciplina dei farmacisti, o per altre ragioni che in questo momento sfuggono, questa tutela non è operante, perché il malato bisognoso di questi medicamenti, con una sola ricetta può acquistarli, ripetutamente, presso più farmacie.

Due, *grosso modo*, sono le indicazioni di questi prodotti: una è quella ipnotica, attraverso la quale ci si può suicidare; l'altra è quella coadiuvante in malattie come l'arteriosclerosi o le turbe nervose, ed in questi casi il barbiturico viene somministrato in dose ridotta, associato ad altre sostanze, ed esercita una azione sedativa sul cuore, sulle innervazioni, ecc.

Ne deriva che, adatti al suicidio sono soltanto i preparati di Veronal e Luminal, confezionati in dose ipnotica.

L'alto commissario ha letto nella seduta del 14 marzo il parere del Consiglio superiore di sanità; ove si dice che l'eventuale associazione di queste sostanze con prodotti di natura emetica è sconsigliabile.

Non so perché il Consiglio superiore si sia soffermato su questo argomento. Nella mia proposta di legge non si parla affatto di questa associazione, onde sono costretto a chiarire alcune circostanze.

Mi ero rivolto, durante la fase preparatoria della proposta, agli istituti di farmacologia delle Università di Napoli, Messina e Milano perché, attraverso delle prove sperimentali, cercassero di trovare degli emetici che, associati obbligatoriamente nella confezione dei barbiturici provocassero, qualora l'individuo ne avesse ingerita una notevole quantità a scopo suicida, un effetto secondario prevalente che obbligasse alla espulsione del farmaco. Disgraziatamente, le indagini di carattere farmacologico, condotte anche sotto la guida del collega onorevole Martino presso l'Istituto di fisiologia di Messina, hanno portato alla conclusione che non è possibile attuare un simile accorgimento. Per questo non ho parlato nella proposta di legge di associazione con emetici e non capisco perché ne abbia parlato il Consiglio superiore.

D'altra parte esiste una contraddizione fra l'azione del Consiglio superiore e la sua opinione. Infatti, in questi giorni, è stata registrata una specialità fatta a Napoli: il Damoral a base appunto di Veronal e di emetici.

Date le premesse, non era il caso di concedere la registrazione a un prodotto che si ispira a concezioni ritenute inattuabili.

Ritenuto che il pericolo di avvelenamento si manifesta soltanto attraverso l'ingestione di prodotti in dose ipnotica preparati dall'industria, nella mia proposta di legge si stabilisce una disciplina soltanto per quei prodotti che sono a troppo facile portata di mano, cioè le compresse. Noi intendiamo cioè disciplinare, con la proposta di legge, quelle confezioni di compresse che dentro un tubetto comprendono una dose letale.

L'alto commissario dice che non può accettare l'articolo 3. Che cosa è il fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazolone? Il piramidone. In Italia e in tutto il mondo siamo abituati, quando abbiamo mal di testa, a comprare il Veramon o sostanze del genere. (Quantunque, mi sia stato detto da un collega che in Francia non era riuscito ad avere il Veramon senza la ricetta medica). Che cosa è il Veramon? Non è altro che una associazione di veronal e piramidone; e così la cibalgina e altre sostanze che sono diventate il pane quotidiano di noi poveri intellettuali. Se oggi da queste disposizioni non escludessimo il veramon, e questi altri prodotti, che sono a comune portata di mano, e che non possono essere regolamentati attraverso il registro di carico e scarico, tutta l'opinione pubblica si ribellerebbe. Per questo la proposta esclude i prodotti che contengono una associazione di piramidone e veronal che, pur confezionati con nomi diversi, hanno tutti le stesse finalità.

L'obiezione che si è fatta, che basta una ricetta per girare tante farmacie, fino a mettere insieme una dose letale, contrasta con l'esperienza fatta in materia di stupefacenti; esperienza che ci insegna come l'unica maniera di intervenire sia quella di rendere obbligatorio presso il farmacista, non presso la produzione all'ingrosso, il registro di carico e scarico. Il farmacista, quando acquista dal grossista questi prodotti, deve registrarli nel registro di carico e deve giustificare di fronte al medico provinciale, attraverso la presentazione di tutte le ricette, lo scarico effettivo. Così, ogni volta che il malato voglia fare ricorso a queste sostanze, deve farsi fare dal medico la ricetta. Né si obbietti che diventerebbe un gravame enorme per chi ha bisogno continuamente di queste sostanze. Credo che non esistano delle persone che abbiano bisogno in continuazione dell'ipnotico; ma, comunque, in questo caso, il medico potrà prescrivere varî tubetti di compresse.

Non escludo che questa proposta di legge possa dar luogo a diverse obiezioni; tuttavia questo è il male minore. Il fenomeno di fronte al quale oggi ci troviamo è troppo diffuso. Non vale dire: chi vuole suicidarsi troverà sempre il mezzo: perché talvolta il mezzo troppo facile invoglia. Sono convinto che con questa proposta di legge noi porteremo una valida disciplina in questo campo, rispondendo così nella nostra qualità di legislatori ad un preciso dovere della nostra coscienza.

DI VITTORIO. Io non ho alcuna competenza specifica in materia. Apprezzo le preoccupazioni dell'onorevole Bartole; preoccupazioni che fanno onore alla sua passione professionale; ma condivido il parere del Consiglio superiore di sanità, che mi pare abbastanza ragionevole.

Lo stesso collega Bartole ha detto che chi voglia suicidarsi può farlo in tanti modi; non sarà certo l'ostacolo rappresentato da questa proposta di legge a dissuaderlo.

Può darsi invece che con la regolamentazione della legge si crei un inconveniente gravissimo: tanti disgraziati, che hanno effetti-

vamente, con una certa frequenza, bisogno del farmaco, dovranno, per combattere l'insonnia e per riposare, andare ogni volta dal medico per ottenere la prescrizione.

BARTOLE. Si facciano fare una ricetta di polverine; oppure di molti tubetti di compresse.

DI VITTORIO. Anche con le polverine ci si può suicidare. Né tutti i medici potrebbero essere disposti a prescrivere parecchi tubetti. In pratica si verrebbe a costringere i sofferenti a spendere ogni volta mille lire per la ricetta del medico.

Credo poi che il paragone con la cocaina non si possa fare. Questa è utilizzata da tanti degenerati per altri scopi ed esiste intorno ad essa un commercio mondiale scandaloso.

Perciò penso che, attenendoci al parere del Consiglio superiore di sanità, daremmo una soluzione ragionevole a questo problema.

CORNIA. In tesi astratta, non avrei niente da obiettare alla proposta di legge del collega Bartole. In essa vedo un lodevole tentativo di diminuire i suicidi da barbiturici.

Dico « tentativo », perché non sarà la legge Bartole a modificare la situazione. Per due ragioni; primo, perché è già adesso difficile approvvigionarsi di luminal o veronal o sulfinal, per arrivare al suicidio. Nessun farmacista consegna un tubetto di venti pastiglie di luminal ad uno sconosciuto senza ricetta medica.

Ma i malati affetti da gravi disturbi del sistema nervoso, il cui sintomo più ossessionante è l'insonnia, hanno già il loro medico, che prescrive loro abitualmente questi sonniferi. Ad essi, con la ricetta medica, è facile ottenere dal farmacista, che li conosce meglio del medico, un tubetto con dieci, venti, trenta pastiglie, che permettono loro di suicidarsi, quando siano portati alla disperazione appunto dal fenomeno dell'insonnia.

D'alra parte, mi associo all'osservazione del collega Di Vittorio. Molto diversa è la questione di questi barbiturici a scopo ipnotico da quella della cocaina, la quale è un veleno voluttuoso, che si usa in certi stati di pervertimento del sistema nervoso e della psiche e contro il quale, quindi, è bene agire con la massima severità possibile onde impedirne il commercio.

Invece al vecchio insonne o al neuropatico insonne, la possibilità di avere a portata di mano questi sonniferi che dànno riposo per qualche ora della notte, mi sembra non possa essere negata.

Dovrei fare un'osservazione sull'ultimo articolo. L'associazione più frequente è quella detta dal collega Bartole, cioè antinevralgico associato al luminal. In questo caso la quantità di luminal è molto piccola, pari a pochi centigrammi. Ma esistono dei preparati che servono per il cuore e per il circolo, nei quali alcune sostanze sono associate ad alte dosi di luminal a scopo sedativo. Di conseguenza, bisognerebbe che l'ultimo articolo portasse almeno una determinazione della percentuale oltre la quale non dovrebbe esser più lecito spedire il luminal senza ricetta medica.

PALENZONA. Onorevoli colleghi, io sono vicino, molto vicino, allo spirito che anima il collega Bartole.

Egli è mosso dal lodevolissimo sentimento di evitare tante sciagure umane.

Però, esaminando la cosa come si presenta nella realtà — poiché ho avuto occasione di lavorare nelle farmacie — ho l'impressione che tutto si riduca a questo: far spendere qualche cosa di più a coloro che abbiano sciaguratamente la determinazione di suicidarsi.

Si richiede solo il certificato medico! Ma quanti medici possono rilasciare questa ricetta; quante farmacie può girare l'ammalato!

Secondo me, questo problema non può essere risolto. È un problema da affrontare soltanto come morbo psichico, come stato d'animo; mentre qui si finirebbe per creare degli inconvenienti. Credo, quindi, che la proposta di legge in esame non potrebbe far altro che rendere più alto il costo dei barbiturici senza eliminare l'inconveniente.

CONCETTI. Io sono favorevole alla proposta di legge Bartole.

È un fatto che avvengono molti suicidi con i barbiturici e non vale l'osservazione che, chi vuole, si può uccidere anche con un altro mezzo.

I medici potrebbero dare atto a me, profano, che in un certo momento di depressione psichica il malato possa andare incontro a quei mezzi di suicidio che richiedano meno coraggio. Fra questi sono il veronal o il luminal. Rendendo per lo meno un po' più difficile l'uso di questi mezzi, certamente più controllabile, forse consentiremmo a qualche male intenzionato di superare il momento critico e di salvarsi.

Mi pare quindi che, dal punto di vista etico e dal punto di vista umano, non possa non essere approvata questa legge, che tenta di togliere questi medicamenti dalle mani dei depressi in un momento di aberrazione psichica e mentale.

Mi associo quindi alla proposta.

BARTOLE. L'onorevole Di Vittorio ha detto una cosa inesatta paragonando questa legge a quella sugli stupefacenti. Queste sostanze non possono avere alcun rapporto farmacologico con gli stupefacenti; ma, siccome la legge sugli stupefacenti, la quale esige il registro di carico e scarico, ha dimostrato come attraverso il carico e scarico si è chiusa la porta alle possibilità di abuso, noi abbiamo ritenuto senza entrare in discussione sull'affinità di sostanze che non sono assolutamente affini, che lo stesso sistema di controllo possa essere adottato per i barbiturici.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Cornia circa l'articolo 3, posso confermare che per il mal di testa la gente adopera il veramon od altre sostanze simili, tutte costituite da 30 centigrammi di piramidone e da 10 centigrammi di luminal. Queste sostanze non servono assolutamente, neppure dal punto di vista farmacologico, per il suicidio. Da qui la necessità di escluderle dall'orbita della legge.

CORNIA. Gli onorevoli Concetti e Bartole affermano che una persona in stato di perfetta salute, intenzionata a suicidarsi, può facilmente procurarsi la dose di luminal necessaria. L'onorevole Concetti vada in una farmacia qualsiasi e chieda un tubetto di luminal. Veda un po' se riesce a farselo dare! È indispensabile la ricetta medica già oggi!

CERAVOLO. Io sono favorevole alla proposta Bartole, e sarei favorevole a proposte che andassero oltre. L'ignoranza del pubblico nell'uso dei medicinali porta molte volte a danni sostanziali, che noi medici ogni giorno dobbiamo rilevare.

È opportunissima, quindi, una disciplina, sia dal lato etico, sia dal lato professionale. Il farmacista deve essere sicuro, quando dà il medicinale, che non solo esso non serve per suicidarsi, ma neppure può fare del male.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Credo che occorra chiarire la situazione. Esiste già una disciplina per questi prodotti; non è possibile ottenere prodotti di questo genere se non si ha la ricetta medica. Però la pratica dimostra che questa disciplina non è sufficiente. Se poi si ragiona dal punto di vista della libertà e comodità del paziente, anche la cocaina e la morfina dovrebbero essere di libero commercio, perché ciascuno dovrebbe essere libero di sognare.

Ma è necessaria una disciplina per la tutela della salute pubblica, minacciata da questi stupefacenti. Pertanto, non vedo perché non si debba, con la stessa logica, tutelare la salute pubblica, quando si tratta di impedire a delle persone non di debilitarsi ma addirittura di suicidarsi.

La disciplina attuale, pur prescrivendo la ricetta medica, è frustrata dalla circostanza che il farmacista, non essendo obbligato a tenere il registro di carico e scarico, non essendo obbligato a dimostrare di aver distribuito questi medicinali esclusivamente dietro la ricetta, può trovare mille modi per sfuggire.

La proposta tende quindi, e solamente, ad eliminare questo abuso.

Non capisco con quale criterio il Consiglio superiore di sanità dica che la disciplina attuale è sufficiente. Se si verificano continuamente queste forme di suicidio, segno è che la disciplina non è sufficiente.

È esatto quello che dice Concetti; che il suicidio è una forma patologica. Possono bastare dieci minuti di ritardo, rappresentati dalle difficoltà di trovare il mezzo di suicidio, per cambiare idea.

Ora, una vita umana salvata è un patrimonio salvato. Rendere più impegnativa questa disciplina mi pare sia questione assai umana.

PRESIDENTE. Poiché si sono manifestati alcuni dissensi sulla opportunità della proposta di legge, pongo in votazione il passaggio agli articoli.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1:

« Nessun derivato della malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto della intera sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 ».

BARTOLE. Per precisione, propongo si dica: « sezione IV, Capo V ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le norme di cui sopra non si applicano alle specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazolone ».

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Propongo che a questo articolo si premettano le parole: « Le norme di cui sopra, sentito il parere dell'Alto Commissario, non si applicano..... ».

Dobbiamo infatti considerare che esistono delle composizioni chimiche che possono non avere la percentuale indicata dall'onorevole Bartole.

MORELLI. Invece che: « sentito il parere », io direi: « L'Alto Commissario stabilirà un elenco... ».

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Meglio ancora si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo: « ... di cui a preciso elenco dell'Alto Commissario ».

ROBERTI. Secondo me, bisogna stabilire che alla legge venga allegata una tabella. In caso contrario si deve delegare l'Alto Commissario a formularle, oppure si deve dichiarare che questo articolo sarà materia di regolamento da parte dell'Alto Commissariato.

BARTOLE. Io proporrei di aggiungere: « ... indicate nel regolamento di applicazione della presente legge ».

CERAVOLO. Ma oggi i prodotti sono questi, domani possono essere altri.

PRESIDENTE. Io direi: « Secondo le prescrizioni indicate dall'Alto Commissario ». È chiaro che l'Alto Commissario può stabilire quali siano le specialità che possono essere escluse.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Propongo questo articolo sostitutivo dell'attuale:

« L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad esonerare dalla disciplina di cui alla presente legge le specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazolone ».

COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

STORCHI. Onorevoli colleghi, rivolgo una preghiera all'onorevole Presidente.

Avevamo iniziato in altra seduta l'esame di una legge sulla assicurazione malattie alle domestiche. Prego di sentire il parere del nuovo ministro del lavoro, per superare quelle difficoltà che ci avevano fermato al primo articolo e poter così concludere la discussione sulla proposta stessa.

Esiste inoltre un disegno di legge, già presentato al Senato, per la rivalutazione delle vecchie rendite di infortuni. È un provvedimento già predisposto dagli uffici, anche d'accordo con l'Istituto infortuni sul lavoro. Questo istituto, per sua iniziativa, ha già messo in atto questa rivalutazione, ma è necessario che la questione sia legalizzata. Raccomando perciò al presidente della Commissione di considerare questo tra i progetti urgenti che dovranno essere esaminati.

MORELLI. Mi associo alla preghiera del collega Storchi e raccomando un sollecito esame della proposta di legge per la regolamentazione delle lavoratrici della casa, d'iniziativa mia, dell'onorevole Pastore e di altri.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto della raccomandazione degli onorevoli colleghi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (2070):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di

pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (2074):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

BARTOLE e altri: « Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici) » (1758):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 36
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cornia, Diecidue, Di Mauro, Fassina, Federici Agamben Maria, Grazia, Latorre, Lizzadri, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Nenni Giuliana, Palenzona, Petrone, Pollastrini Elettra, Preti, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Santi, Sartor, Storchi, Venegoni, Zaccagnini.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI